

*Ministero dell'Interno*  
*Ex-Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo*  
*dei Segretari Comunali e Provinciali*

Agenzia Segretari gascp_aa N. 0026853 (P) del 25-05-2011	Agenzia Segretari - PU gascp_aa N. 0026877 (A) del 26-05-2011	Ai Responsabili del Servizio Albo regionale Loro Sedi
---	--	--

OGGETTO: decreto Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011 – rimborso spese di viaggio.

Nel fare riferimento al decreto del Presidente dell'Unità di Missione in oggetto, già trasmesso con nota prot. n. 25531 del 18.05.2011 dall'Unità di Missione, preme evidenziare quanto segue.

Con il decreto prot. n. 25402 del 17.05.2011 si è proceduto alla revoca delle deliberazioni nn. 57/1999, 241/2002, 282/2003 e 138/2007 del Consiglio Nazionale d'Amministrazione, che, nel tempo, hanno disciplinato, tra l'altro, il rimborso delle spese di viaggio ai segretari comunali in disponibilità incaricati di reggenza e/o supplenza.

Nel conformarsi a tale dettato, si invita a procedere, nell'immediato e ove non sia già stato fatto, ad inviare formale comunicazione del decreto in esame a ciascun segretario comunale in disponibilità, gestito dalla singola Sezione, oltre che a notificare le Amministrazioni comunali e/o provinciali, presso le quali gli stessi risultano incaricati.

Ciò nondimeno ed in conformità a quanto rassegnato con nota parere prot. n. 54055 del 21.04.2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, si richiama l'attenzione sulla necessità di voler comunicare a tutte le Amministrazioni comunali interessate da atti convenzionali in essere (comprese le convenzioni di I/B), le diverse modalità e il diverso criterio di calcolo del rimborso delle spese di viaggio per i segretari comunali che prestano servizio nelle sedi convenzionate e di cui all'art. 45, comma 2 del CCNL del 16.05.2001 di categoria, che qui per comodità espositiva vengono testualmente richiamate:

- "a) deve ritenersi disapplicata qualsiasi disposizione, a qualsiasi titolo posta in essere, che ancora l'entità del rimborso chilometrico alle tariffe ACI. Viceversa deve ritenersi attribuibile solo un'indennità chilometrica pari ad un quinto del costo della benzina verde per ogni chilometro (solo per i segretari comunali che prestano servizio nelle sedi convenzionate);*
- b) nelle convenzioni di segreteria devono essere predeterminate puntuali misure volte a circoscrivere gli spostamenti del Segretario tra una sede e l'altra a quanto strettamente necessario alle esigenze lavorative, attraverso una programmazione delle presenze che riduca al minimo indispensabile gli oneri di rimborso per gli enti;*
- c) si ritiene altresì che nessun rimborso spetti per i tragitti abitazione – luogo di lavoro e viceversa."*

Si comunica, inoltre, che il decreto in oggetto è stato pubblicato sul sito internet di questa ex Agenzia.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE  
 DEL SETTORE ALBO NAZIONALE  
 dott.ssa Maria Cristina TEDESCO